

**“Assenze dal servizio per VISITE, TERAPIE,
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI”
APPLICAZIONE Sentenza TAR Lazio n. 5714/2015**

Il TAR del Lazio - con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in merito alla controversa questione inerente l'esatta imputazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il giudice ha annullato la circolare n. 2 del DFP del 17/02/2014, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni e relativa all'applicazione dell'art. 55-septies, d.lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come novellato dalla L. 125/2013, dichiarandone l'illegittimità nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" (sent. 5714).

Pertanto in attesa delle nuove norme contrattuali, ovvero di ulteriori indicazioni che potranno pervenire dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici **potranno essere imputate dal dipendente anche giornate di assenza per malattia**, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi retribuiti ex art. 21, comma 2 (massimo 18 ore) o dei **permessi brevi** ex art. 22 CCNL Comparto sanità 1/09/1995, art. 23 CCNL 5/12/1996 Dirigenza medica e veterinaria e art. 22 CCNL 5/12/1996 Dirigenza S.P.T.A., **purchè la prestazione specialistica avvenga all'interno dell'orario di lavoro.**

Nel caso in cui l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia ovvero in base ai surrichiamati articoli contrattuali, **il dipendente:**

- **dovrà** - nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro - **comunicare in via preventiva**, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi al fine di consentire all'amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all'assenza ed adottare le misure che il caso richiede;
- **dovrà presentare richiesta di Permesso o Malattia, utilizzando specifica modulistica disponibile sul sito aziendale;**
- **dovrà produrre attestazione** - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato - che riporti anche l'orario della prestazione: l'attestazione deve contenere l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;